



COMUNE DI VIGGIANELLO PROVINCIA DI POTENZA

TARES

**REGOLAMENTO
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI**

APPROVATO CON DELBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°14 DEL 29/7/2013

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Nel territorio comunale del COMUNE di VIGGIANELLO, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..
2. La predetta entrata, di natura tributaria, deve consentire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato articolo 14.

ART. 2

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, titolato "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di VIGGIANELLO è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti dai successivi articoli, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

ART. 5

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6

DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Al fine di usufruire tale esenzione il contribuente è tenuto a presentare idonea istanza corredata da documentazione tanto comprovante.

ART. 7

LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.
3. Al fine di usufruire tale esenzione il contribuente è tenuto a presentare idonea istanza corredata da documentazione tanto comprovante.

ART. 8

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutte le aree scoperte, operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

ART. 9

AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a. le aree non accessibili e/o delimitate da recinzione
 - b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo
3. Al fine di usufruire tale esenzione il contribuente è tenuto a presentare idonea istanza corredata da documentazione tanto comprovante.

ART. 10

LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione.

ART. 11

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

ART. 12

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

ART. 13

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

ART. 15

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

ART. 16

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie da assoggettare al tributo in sede di accertamento è pari all'80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU.
3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

ART. 17

PERTINENZE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Quanto alle utenze domestiche, agli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte, stalle scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie), occupati o detenuti da contribuenti aventi nel territorio del Comune di Viggianello, almeno una unità abitativa

classificata nelle categorie catastali da A1 ad A8, si applica la sola quota fissa della tariffa (parametrata ad un componente)

ART. 18

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 19

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. Il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 20

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni e loro pertinenze.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti (in quanto residenti in altra unità immobiliare nel territorio comunale ovvero residenti in altro comune d'Italia o all'estero) il numero dei componenti del nucleo familiare considerato ai fini del tributo è determinato in una unità.
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza - corredata da idonea documentazione - qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

ART. 22

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

ART. 23

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 24

CRITERI PER LE RIDUZIONI

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede al in un diverso Comune d'Italia o all'estero
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione
 - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo

d. all'occupazione dell'unità residenziale da parte di una sola unità

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'Ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore a quanto evidenziato nella tabella sottostante, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione comprovante l'avvenuto «recupero». La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte

TABELLA

RECUPERO DAL 10% AL 30% DEL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' RIFIUTI (KD) DELLA RELATIVA UTENZA NON DOMESTICA APPLICATO NELL'ANNO = RIDUZIONE 20%
RECUPERO DAL 31% AL 50 % DEL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' RIFIUTI (KD) DELLA RELATIVA UTENZA NON DOMESTICA APPLICATO NELL'ANNO = RIDUZIONE 40%
RECUPERO OLTRE IL 50 % DEL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' RIFIUTI (KD) DELLA RELATIVA UTENZA NON DOMESTICA APPLICATO NELL'ANNO = RIDUZIONE 50%

ART. 25

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le esenzioni tariffarie possono essere applicate per motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico. Il Comune, con distinto provvedimento del Consiglio Comunale potrà disporre:

ESENZIONE TOTALE DELLA QUOTA COMUNALE DELLA TARES

- a) anziani soli con più di 70 anni con limite ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) fino a € 10.876,16
- b) nucleo di anziani di cui almeno un componente con più di 70 anni e gli altri con più di 65 anni con ISEE fino a € 13.051,38
- c) nuclei familiari con persone adulte invalidi civili al 100% non inseriti in strutture residenziali con ISEE fino a € 16.314,23
- d) nuclei familiari con persone riconosciute portatori di handicap grave (legge 104/1992) o beneficiari di indennità di accompagnamento non inseriti in strutture residenziali - **SENZA LIMITE ISEE**
- e) nuclei in cui tutti i componenti fonti di reddito siano lavoratori dipendenti rimasti senza lavoro nè indennità - **SENZA LIMITE ISEE**
- f) per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati

ESENZIONE PARZIALE AL 50% DELLA QUOTA COMUNALE DELLA TARES

- nuclei familiari in cui almeno un componente fonte di reddito sia lavoratore dipendente in cassa integrazione (per un monte ore superiore al 50% dell'orario mensile), in mobilità, in disoccupazione per almeno tre mesi o rimasto senza lavoro - con ISEE fino a € 10.876,16
- nuclei con 3 o più figli fino a 25 anni di età fiscalmente a carico con ISEE fino a € 13.358,39

Le agevolazioni potranno riguardare solo la quota comunale della TARES con esclusione della quota riservata allo Stato.

2. Resta inteso che tale previsione regolamentare per la sua operatività presuppone l'adozione di un provvedimento con cui siano individuate e destinate risorse comunali compensative del minor gettito, pertanto, le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta

ART. 26

CASI DI RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONE

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. del 30% per le utenze domestiche nelle ipotesi di cui al comma 3° del precedente articolo 20
 - b. del 30% per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione
 - c. del 30% per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo
 - d. del 30% per le unità residenziali occupate da parte di una sola unità
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.

ART. 27

MODALITA' DI ESENZIONE

1. Le ipotesi di esenzione di cui al precedente articolo 25 - fermo restando quanto previsto al comma 2° dell'articolo 25 - sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
2. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.

ART. 28

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 80%.
2. il tributo è altresì ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 40% per le utenze domestiche poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.

CAPO V

DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

ART. 29

TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 100%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

ART. 30

APPLICAZIONE DEL TRIBUTAZIONE GIORNALIERA IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI
APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 31

COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.
3. La facoltà di cui al comma precedente è sospesa per l'anno 2013.

ART. 32

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 33

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

ART. 34

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze determinate dall'Ente con distinto provvedimento.
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 35

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale, mentre la maggiorazione di 0,30 euro al mq. è versata allo Stato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato.
2. Il tributo viene corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

ART. 36

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento o accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione

del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, in essere al momento dell'istanza

3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

ART. 37

RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 38

IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 5. Non si farà luogo ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per importi inferiori ad euro 30, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 2 marzo 2012, n° 16

2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

ART. 39

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VIII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 40

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE".

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 41

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

ART. 42

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE

ART. 43

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.